



COMUNE DI BOLLENGO

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO
Piazza Statuto, 1

C.F. 84000650014
P.IVA 01821310016

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812
E-mail: bollengo@eponet.it

Originale

DELIBERAZIONE N° 69

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 E MODIFICA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **venti**, e minuti **cinquantacinque**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
RICCA Luigi Sergio - Sindaco	Si
VAREGIO ROBERTO - Assessore	Si
COSSAVELLA OSVALDO - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il Signor **FASCIO dr. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **RICCA Luigi Sergio**, Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 E MODIFICA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;
- Con voti unanimi espressi in modo palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta;

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente atto, in considerazione della sua urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 134, comma 4.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.71 DEL 29/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 E MODIFICA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa Legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che, con proprio Decreto del 08/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 381.580,81 (triennio 2013/2011);

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto dal 1° gennaio 2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero o in eccedenza;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Rilevato che, per l'anno 2019, non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come acclarato con la deliberazione della G.C. n. 97 del 12.12.2018;

Dato atto che, anche per l'anno 2020, non si rilevano al momento situazioni di personale in esubero o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, il quale prevede che, a decorrere dal 2018, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Considerato che nell'anno 2018 si sono verificate n. 2 cessazioni di personale dipendente n. 1 cuoca, cat. B4, e n. 1 impiegato amministrativo, cat. C5;

Considerato che nell'anno 2019 si verificherà il collocamento a riposo, con decorrenza dal 1° novembre 2019, di n. 1 agente di polizia municipale, cat. C1;

Vista la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2020-2021-2022 ammontano complessivamente a € 70.215,48 (cessazioni B4 € 27.399,48 + C4 € 30.518,66 + residuo anno 2017 di € 12.297,34) e che la spesa del personale in servizio è, alla data attuale, pari a € 279.098,06;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017-2018, pari al residuo di € 12.297,34, derivante dalla cessazione di un dipendente di cat. D1 nell'anno 2017, il resto

assunzionale 2015 e parte di quello relativo all'anno 2017 è stato assorbito dall'assunzione di un dipendente di cat. D1 nell'anno 2018;

Considerata la necessità di prevedere per l'anno 2019 e per il triennio 2020-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, la seguente sostituzione di personale cessato:

*CI area amministrativa-demografica, che comporta una spesa complessiva pari ad €. 30.450,92;
CI area vigilanza, che comporta una spesa complessiva pari ad €. 30.450,92;*

Considerato, inoltre, che l'art. 14 bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4/2019, così dispone: “Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

Ritenuto opportuno programmare, alla luce di quanto sopra esposto, la sostituzione del dipendente di Cat. C, Pos. Econ. C1, agente di polizia municipale già nel corso del 2019;

Precisato, infine, che la Legge n. 56/2019 ha introdotto alcune innovative disposizioni in tema di accesso al pubblico impiego:

“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente”; (art. 3, comma 1);

“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001” (art. 3, comma 8) ;

Ritenuto di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015;

Verificato, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale e, in ogni caso, deve essere adeguatamente motivata;

Visto nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione G.C. n° 127 del 14.12.2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il vigente C.C.N.L., Comparto "Funzioni Locali", sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di approvare il seguente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e di modificare il Piano assunzionale per l'anno 2019, come di seguito riportato:

- a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 381.580,81 (triennio 2011/2013);
- b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 279.098,06;
- d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale nell'anno 2019 e nel triennio 2020/2022 e nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, vengono previste le seguenti assunzioni:

- assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

N. 1 Categoria C1, istruttore amministrativo, area amministrativo-demografica-sociale, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- accordo con altri Enti pubblici per l'utilizzo di graduatorie vigenti per il medesimo profilo professionale, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

N. 1 Categoria C1, agente di polizia municipale, area vigilanza, con decorrenza dal 1° novembre 2019, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- eventuale mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;

- accordo con altri Enti pubblici per l'utilizzo di graduatorie vigenti per il medesimo profilo professionale, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 - concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- e) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 60.901,84 (€ 30.450,92 per n. 2 unità di personale), rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale (cosiddetta "spesa potenziale massima");
- f) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree poste alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- g) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- h) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- i) Di dichiarare il presente atto, in considerazione della sua urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 134, comma 4.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 29/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FASCIO Dr. Luca

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 29/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CERVELLIN Daniela

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(RICCA Luigi Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 17/09/2019, giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009))

REG.PUBBL. N° 401

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17/09/2019

Bollengo, li 17/09/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

- Si certifica che la suesesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
- Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.Lgs. 267/2000.

Bollengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)
